



COMUNE di TAGGIA

Provincia di IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 12

del 28/03/2019

OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
- APPROVAZIONE ALIQUOTE E MAGGIORAZIONE TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di, nella sala delle adunanze consiliari, previamente convocato dal Presidente per le ore diciotto e minuti zero con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Alle ore 18,00 il Presidente apre i lavori e richiede al **Dr. Francesco CITINO ZUCCO** - SEGRETARIO, intervenuto a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

Cognome e Nome	Presente
CONIO Dott. MARIO - Sindaco	Sì
CERRI Avv. CHIARA - Vice Sindaco	Sì
BARBARA DUMARTE - Assessore	Sì
LONGOBARDI Rag. ESPEDITO - Assessore	Sì
CANE Rag. LAURA - Presidente	Sì
FEDELE CAVA - Assessore	Sì
NEGRONI Rag. MAURIZIO - Assessore	Sì
ERNESTA PIZZOLLA - Consigliere	Sì
MANUEL FICHERA - Consigliere	Sì
FORTUNATO BATTAGLIA - Consigliere	Sì
RAFFAELLO BASTIANI - Consigliere	Sì
CERESOLA Dr. GIANCARLO - Consigliere	Sì
MANNI Dr. MARIO - Consigliere	No
ORENGO Prof. ROBERTO - Consigliere	Sì
NAPOLI Dott. LUCA - Consigliere	Sì
BRUGNOLO Avv. BARBARA - Consigliere	Sì
ANDREA NIGRO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 16
	Totale Assenti: 1

In prosecuzione di seduta, con l'assistenza del Segretario Generale dr. Francesco Citino Zucco, persistendo il numero legale degli intervenuti il Consigliere Rag. Laura Cane – Presidente del Consiglio Comunale introduce il punto n. 2 dell'o.d.g. avente ad oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E MAGGIORAZIONE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019**

Il Presidente introduce il secondo punto all'o.d.g. e cede la parola al ViceSindaco per la disamina.

Cerri Chiara: tale pratica ha lo scopo di razionalizzare e semplificare l'applicazione sia della TASI che dell'IMU. La tabella inserita in delibera riporta le aliquote delle due imposte. In particolare ricorda che la maggiorazione TASI per l'anno 2019 è prevista limitatamente ai fabbricati Cat D/8. L'amministrazione comunale con questa deliberazione intende utilizzare la possibilità prevista dalla legge di modificare le aliquote IMU e TASI che negli anni hanno visto un proliferare di casistiche al fine di perseguire la necessaria efficacia ed efficienza nella fase di controllo dell'imponibile.

Orengo: prende atto che si tratta di una modifica volta anche alla semplificazione, ma di fatto le aliquote aumentano. Per tale motivo il suo gruppo si asterrà dal votare la pratica.

Entra il consigliere Manni Mario: i consiglieri sono pertanto n. 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, L. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'imposta municipale (IMU) disciplinata dal d.lgs. 14/03/2011 n. 23 e ss.mm., con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in L. 22/12/2011 n. 214 e ss.mm.;
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con delibera del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

CONSIDERATE, tra le norme successive più rilevanti, le modifiche apportate dalla L. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011,

n° 214 e alla L. 27/12/2013, n. 147, che a decorrere dall'anno 2016 prevede le seguenti novità in materia di IMU e TASI, e precisamente:

- l'art. 1, comma 10, della manovra interviene sull'art. 13, D.L. 6/12/2011, n. 201, disponendo l'abrogazione del secondo periodo del comma 5 *“Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75”* e dell'intero comma 8 bis *“I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:*
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;*
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;*
 - a) c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.*

CONSIDERATO che:

- l'abrogazione è accompagnata dalla fondamentale disposizione del comma 13 del medesimo articolo

1 nella parte in cui stabilisce che *“Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”*.

- è stata abrogata la facoltà di prevedere l’equiparazione all’abitazione principale in caso di comodato d’uso gratuito a favore dei parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio);
- è stata introdotta la norma che prevede la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU e TASI per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che:
 - il contratto di comodato sia registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
 - il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposito modello di dichiarazione (IMU), di cui all’art. 9, comma 6, d.lgs. 14/03/2011, n. 23;
- l’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 della L. 27/12/2013, n° 147 disponendo per la TASI le seguenti modifiche:
 - l’esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - il comma 669, stabilisce, a decorrere dal 01/01/2016, come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO che la L. 145/2018 (legge di Bilancio per il 2019) non proroga per l’anno 2019 le disposizioni dell’art.1 comma 26 della Legge 208 del 28 dicembre 2015, che sospendevano la possibilità per il Comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali, così permettendo all’ente di esercitare nuovamente la propria potestà regolamentare di incremento e/o variazione, nel rispetto delle seguenti disposizioni normative;

- Legge 147/2013, articolo 1:
 - comma 640: L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;
 - comma 676: L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
 - Comma 677: Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

VISTI altresì:

- l'articolo 1, comma 28, della L. 208/2015, il quale stabilisce che "... Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015...";
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'articolo 1, comma 37, lett. b), L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che "... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...";
- l'art. 1, comma 1133, lett. b), L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della L. 208/2015 prevedendo che "... Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018";

VISTO che in materia di IMU l'articolo 13 del dl 201/2011 stabilisce che:

- comma 6: L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali
- comma 7: L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. La potestà rimane aperta per gli immobili di lusso (A1/A8/A9) destinati ad abitazione principale.

CONSIDERATO

- Che il limite del 2,5 per mille indicato per la TASI trova applicazione anche per il 2019 in virtù della conferma della norma relativa alla maggiorazione dello 0,8 per mille sopra richiamata che presenta una formulazione basata sul permanere dei limiti fissati al 10,6 per mille per l'IMU ed al 2,5 per mille per la TASI.
- Le deroghe collegate alle altre aliquote e fattispecie:
 - Articolo 13 dl 201/2011 comma 6-bis. "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento";
 - Articolo 13 dl 201/2011 comma 9-bis. "A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - Comma 707 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, che ha modificato l'art.13, comma 2 lettera b) del D.L. 201/2011, convertito con modificazione dalla Legge n°214/2011, che prevede la non applicazione dell'IMU "ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°146 del 24 giugno 2008"; lo stesso comma sostituisce altresì il comma 10 dell'art.13 sopra citato, prescrivendo che la detrazione per abitazione principale si applichi anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R 616/1977;
 - Comma 708 dell'articolo 1 della legge 147/2013 "A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011";
 - Comma 678 dell'articolo 1 della legge 147/2013 "Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di

cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo”;

- Comma 678 dell'articolo 1 della legge 147/2013. “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento”;
- Comma 678 dell'articolo 1 della legge 147/2013 “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento”;
- Comma 683 dell'articolo 1 della legge 147/2013 “Le aliquote della TASI, possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

CONSIDERATO anche che:

- le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2015 ovvero, in mancanza, stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2014 ovvero, in mancanza anche di quest'ultima, del 90%). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati “D” ed “E” è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

RICHIAMATE le seguenti delibere di Consiglio Comunale:

- n. 60 del 31/10/2012, con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni imposta municipale (IMU) per l'anno 2012;
- n° 27 del 21 maggio 2014 con la quale venivano approvate le aliquote e le detrazioni per il tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014;
- n° 34 del 30/04/2016 con la quale veniva mantenuta la maggiorazione TASI 2016 nella stessa misura del 2015;
- n° 8 del 16/03/2017 con la quale veniva mantenuta la maggiorazione TASI 2017 nella stessa misura del 2016;
- n° 16 del 27/02/2018 con la quale – in ultimo – veniva approvata la maggiorazione TASI 2018 ex art. 1, comma 677, L. 147/2013 ed art. 1, comma 37, L. 205/2017 come quella deliberata per il 2017.

VISTE:

- in ultimo le deliberazioni n° 7 e 12 del 16 marzo 2017 , con la quale il consiglio comunale ha modificato il Regolamento IUC approvato con delibera n° 25 del 21/05/2014 che disciplina l'IMU e TASI, oltre che la TARI; e che l'art. 43, comma 4, del medesimo Regolamento IUC prevede per la TASI la percentuale per l'occupante nel 30% dell'ammontare complessivo dovuto;
- le aliquote IMU e TASI deliberate per il 2018 come di seguito riportate in tabella:

Aliquote e detrazioni deliberate per il 2018	IMU	TASI
Aliquota di base (si applica a tutte le fattispecie non espressamente indicate)	10,6	---
Abitazione principale (SOLO cat. A/1, A/8 (VILLE) e A/9) e relative pertinenze. Detrazione € 200,00.	4,0	2,0

Abitazioni concesse, in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado (genitori, nonni, figli, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle), che stabiliscano nelle stesse abitazioni la residenza del proprio nucleo familiare	5,6 *	2,0 *
Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale a persone residenti nel comune in base ad accordi previsti dall'art. 2, comma 3 Legge 431/98 (contratti 3 anni + 2 a canone CONCORDATO):	6,6 *	2,0 *
Abitazioni concesse in locazione ex art. 2 commi 1 e 3 Legge 431/98 (contratti 4 anni + 4 a canone libero oppure 3 anni + 2 a canone CONCORDATO ma SENZA RESIDENZA anagrafica)	8,6 *	2,0 *
Fabbricati di categoria A10, C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7	7,6	1,5
Fabbricati di categoria D8	9,6	1,5
Fabbricati di categoria D5	10,6	0,8
Altre abitazioni (c.d. "secondo case", categoria catastale "A" tranne A/10):	10,6	0,4
Fabbricati di categoria C2, C6, C7 (non pertinenziali di abitazione principale):	10,6	0,4
Terreni	6,6	0
Aree Fabbricabili	10,6	0
Immobili c.d. "MERCE" – aliquota base prevista per legge (per la TASI)	0 **	1,0
Alloggi di proprietà dell'A.R.T.E. (ex IACP) adibiti ad abitazione principale degli assegnatari Detrazione € 200,00	4,0	2,0
Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la <u>residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate e/o comunque occupate</u>	0 *	0 *

(* Per poter utilizzare le aliquote agevolate è necessario consegnare nei termini di presentazione della dichiarazione IMU apposita autocertificazione come da modulistica disponibile presso l'ufficio tributi o sul sito istituzionale oppure dichiarazione su modulistica ministeriale necessaria in caso di immobili "merce")

(** necessità di presentazione di apposita dichiarazione IMU/TASI nei termini di legge)

CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione comunale, intende utilizzare la possibilità prevista dalla summenzionata legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018), per modificare le aliquote IMU e TASI che, negli anni, hanno visto il proliferare delle tipologie delle stesse con notevoli criticità sia da parte dei cittadini contribuenti e degli studi professionali ad effettuare il corretto calcolo degli importi dovuti annualmente come la conseguente difficoltà degli uffici nel perseguire la necessaria efficacia ed efficienza nella fase di controllo dell'imponibile;

RILEVATO CHE:

- il comma 683 della predetta legge 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con indicazione analitica nella seguente tabella alla cui copertura la TASI è diretta

Servizi	Costi
Illuminazione pubblica	€ 361.700,00
Trasporti	€ 139.190,00
Polizia Locale	€ 946.110,00
Servizi cimiteriali	€ 130.084,00
Verde pubblico	€ 131.500,00
Servizio strade	€ 452.815,00
Totale costi	€ 2.161.399,00

- per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
- il comma 681, prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal comune con regolamento compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato

applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, L. 23/12/2000 n. 388 come modificato dall'art. 27, comma 8, L. 28/12/2001 n. 448, che prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art. 1, comma 169, L. 27/12/2006 n. 296, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.
- Il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n°28 del 02.02.2019) che differisce il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2019 da parte degli enti locali al 31 marzo 2019;

RILEVATO che anche per l'anno 2019 il comma 380, lettera f), dell'art.1, l. 24/12/2012 n. 228, riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale di cui all'art. 13, D.L. 6/12/2011 n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

DATO ATTO che sulla base di quanto sopra premesso ed esposto, presumibilmente, si possono formulare, per l'anno 2019, le seguenti previsioni di gettito, al lordo delle trattenute erariali:

- IMU ANNO 2019 € 5.477.716,00
- TASI ANNO 2019 € 40.000,00

RITENUTO pertanto:

- di approvare per l'anno **2019** le aliquote e le detrazioni ai fini IMU e TASI come di seguito elencato in tabella:

Aliquote IMU e TASI proposte per il 2019 Detrazioni IMU su abitazione principale	IMU	TASI	totale	Variazione +/- rispetto anno 2018***
Aliquota di base (<u>si applica a tutte le fattispecie non espressamente indicate</u>)	10,6		10,6	0
Abitazione principale (SOLO cat. A/1, A/8 (VILLE) e A/9) e relative pertinenze. Detrazione € 200,00.	6,0	0	6,0	0
Abitazioni concesse, in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado (genitori, nonni, figli, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle), che stabiliscano nelle stesse abitazioni la residenza del proprio nucleo familiare	7,6 *	0 *	7,6	0
Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale a persone residenti nel comune in base ad accordi previsti dall'art. 2, comma 3 Legge 431/98 (contratti 3 anni + 2 a canone CONCORDATO):	8,6 *	0 *	8,6	0
Abitazioni concesse in locazione ex art. 2 commi 1 e 3 Legge 431/98 (contratti 4 anni + 4 a canone libero oppure 3 anni + 2 a canone CONCORDATO SENZA RESIDENZA)	10,6	0	10,6	0
Fabbricati di categoria A10, C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7	9,1	0	9,1	0
Fabbricati di categoria D8	10,6	0,5	11,1	0
Fabbricati di categoria D5	10,6	0,0	10,6	0
Altre abitazioni (c.d. "seconde case", categoria catastale A tranne A/10):	10,6	0	10,6	-0,4
Fabbricati di categoria C2, C6, C7 (non pertinenza di abitazione principale):	10,6	0	10,6	-0,4
Terreni	6,6	0	6,6	0
Aree Fabbricabili	10,6	0	10,6	0

Immobili c.d. "MERCE"	0 **	1,0	1,0	0
Alloggi regolarmente assegnati dall'A.R.T.E. (ex IACP) adibiti ad abitazione principale dagli assegnatari Detrazione € 200,00	6,0	0	6,0	0
Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la <u>residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate e/o comunque occupate</u>	0 *	0 *	0	0

(* Per poter utilizzare l'aliquota agevolata è necessario consegnare nei termini di presentazione della dichiarazione IMU apposita autocertificazione come da modulistica disponibile presso l'ufficio tributi o sul sito istituzionale oppure dichiarazione su modulistica ministeriale necessaria in caso di immobili "merce". **Si evidenzia che la presentazione dell'autocertificazione nei termini sopra indicati è condizione necessaria per poter utilizzare le aliquote agevolate senza incorrere in contestazioni ed emissione di provvedimenti di liquidazione da parte dell'ufficio**);

(** necessità di presentazione di apposita dichiarazione IMU/TASI nei termini di legge)

(*** somma delle aliquote IMU e TASI 2018 senza considerare la quota inquilino TASI pari al 30% nei casi nei quali questa sia dovuta);

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 13, comma 13-bis, D.L. 06/12/2011 n° 201, "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria come da nota prot. n°7060 e 7062 del 14.03.2019;

Con la seguente votazione: voti favorevoli (n. 13) – astenuti (n. 4 Gr. "Il Passo giusto) e nessun contrario - resa palese per alzata di mano esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. **DI DICHIARARE** la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
 - a) di approvare per l'anno 2019 ai fini dell'imposta municipale (IMU) e della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) le seguenti aliquote

Aliquote IMU e TASI deliberate per il 2019	IMU	TASI
Aliquota di base (si applica a tutte le fattispecie non espressamente indicate)	10,6	---

Abitazione principale (SOLO cat. A/1, A/8 (VILLE) e A/9) e relative pertinenze	6,0	0
Abitazioni concesse, in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado (genitori, nonni, figli, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle), <u>che stabiliscano nelle stesse abitazioni la residenza del proprio nucleo familiare</u>	7,6*	0*
Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale a persone residenti nel comune in base ad accordi previsti dall'art. 2, comma 3 Legge 431/98 (contratti 3 anni + 2 a canone CONCORDATO):	8,6*	0*
Abitazioni concesse in locazione ex art. 2 commi 1 e 3 Legge 431/98 (contratti 4 anni + 4 a canone libero oppure 3 anni + 2 a canone CONCORDATO SENZA RESIDENZA	10,6	0
Fabbricati di categoria A10, C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7	9,1	0
Fabbricati di categoria D8	10,6	0,5
Fabbricati di categoria D5	10,6	0,0
Altre abitazioni (c.d. "seconde case", categoria catastale A tranne A/10):	10,6	0
Fabbricati di categoria C2, C6, C7 (non pertinenza di abitazione principale):	10,6	0
Terreni	6,6	0
Aree Fabbricabili	10,6	0
Immobili c.d. "MERCE"	0**	1,0*
Alloggi regolarmente assegnati dall'A.R.T.E. (ex IACP) adibiti ad abitazione principale dagli assegnatari. Detrazione € 200,00	6,0	0
Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la <u>residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultinolocate e/o comunque occupate</u>	0*	0*

con le prescrizioni seguenti:

*Per poter utilizzare l'aliquota agevolata è necessario consegnare nei termini di presentazione della dichiarazione IMU apposita autocertificazione come da modulistica disponibile presso l'ufficio tributi o sul sito istituzionale oppure dichiarazione su modulistica ministeriale necessaria in caso di immobili "merce".

Si evidenzia che la presentazione dell'autocertificazione nei termini sopra indicati è condizione necessaria per poter utilizzare le aliquote agevolate senza incorrere in contestazioni ed emissione di provvedimenti di liquidazione da parte dell'ufficio);

** necessità di presentazione di apposita dichiarazione IMU/TASI nei termini di legge;

- b) di mantenere la maggiorazione TASI per l'anno 2019 come previsto dall'art. 1, comma 1133, lett. b), L. 145/2018 limitatamente ai fabbricati di categoria catastale D/8;

- DI DETERMINARE** ai fini IMU la detrazione per abitazione principale (per le sole categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) di € 200 e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e si rispettano le condizioni di legge (ovvero che l'alloggio rivesta la caratteristica di residenza anagrafica e dimora abituale del contribuente e del proprio nucleo familiare); la medesima detrazione di euro 200 si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex I.A.C.P.), ora A.R.T.E., adibiti ad abitazione principale dagli assegnatari;
- DI DARE ATTO** che sono escluse dall'imposta le fattispecie di abitazione principale definite dall'art. 13, comma 2, d.l. 6/12/2011, n. 201;
- DI DARE ATTO** che sulla base del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) (art. 26, comma 5) , è assimilata all'abitazione principale e quindi non si applica l'IMU all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (soggetto di età non inferiore a 67 anni) o disabili (soggetto con inabilità accertata dai competenti organi del SSN pari al 100%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata e/o comunque occupata e purché vengano rispettate le prescrizioni del medesimo regolamento IUC (art. 26, comma 6);
- DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 1, comma 10, lettere a) e b), della L. 208/2015 dell'abbattimento del 50% della base imponibile, per le unità immobiliari, con eccezione per quelle classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che siano rispettati i vincoli di cui alla lettera oa) dell'art. 13, comma 3, d.l. 06/12/2011 n. 201;

7. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, commi 707 e 708, l. 27/12/2013, n. 147, d.l. 28/03/2014, n. 147 e

l. 28/12/2015, n. 208, l'IMU non si applica:

- all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del d.l. 06/12/2011 n. 201;
- ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, d.lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

8. **DI DARE ATTO** che per poter utilizzare le aliquote deliberate differenziate rispetto all'aliquota di base è necessario consegnare nei termini di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno in questione apposita dichiarazione sostitutiva come da modulistica disponibile presso l'ufficio tributi o sul sito istituzionale (oppure dichiarazione su modulistica ministeriale necessaria in caso di immobili "merce");

9. **DI DARE ATTO** che il gettito ordinario IMU presuntivamente stimato per l'anno 2019 è pari a €5.477.716,00, al netto delle trattenute erariali;

10. **DI DARE ATTO** che il gettito della TASI stimato per l'anno 2019, al netto delle trattenute erariali, è pari a € 40.000,00 e viene destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di seguito indicati:

Servizi	Costi
Illuminazione pubblica	€ 361.700,00
Trasporti	€ 139.190,00
Polizia Locale	€ 946.110,00
Servizi cimiteriali	€ 130.084,00
Verde pubblico	€ 131.500,00
Servizio strade	€ 452.815,00
Totale costi	€ 2.161.399,00

11. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti riguardanti l'applicazione dell'IMU e della TASI si rinvia al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);

12. **DI DISPORRE** che il servizio tributi del comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate;

13. **DI PROVVEDERE** all'inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, D.L. 6/12/2011, n. 201, della delibera di approvazione della presente proposta, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
14. **DI DICHIARARE** con la seguente votazione: voti favorevoli (n. 13) – astenuti (n.4 Gr. “Il Passo giusto) e nessun contrario - resa palese per alzata di mano esito accertato e proclamato dal Presidente -l'immediata eseguibilità per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) motivandosi come segue:

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 secondo il quale il consiglio comunale deve approvare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

*Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio digitale e video a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e regolamentari degli aventi diritto, rispettivamente in pubblicazione e visione tramite sito internet, e allegati integralmente alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.3.2019, **viene letto, approvato e sottoscritto.***

Il Presidente del Consiglio Comunale

LAURA Rag.CANE

Il Segretario Generale

Dr. Francesco CITINO ZUCCO

firmato digitalmente